Vigente	Proposta di modifica	Spiegazione delle modifiche
Vigente	-integrazioni Mpaaf del 03/10/2022 - Prot. Uscita	Spiegazione dene modifiche
	n.0488935	
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE		
DEI VINI A DENOMINAZIONE		
D'ORIGINE CONTROLLATA		
"PANTELLERIA"		
Approvato con D.P.R. 11.08.1971 G.U.		
239 – 22.09.1971		
Modificato con D.M. 11.08.1992 G.U.	OMICCIC	
195 – 20.08.1992 Modificato con D.M. 27.09.2000 G.U.	OMISSIS	
234 – 06.10.2000		
Modificato con D.M. 07.10.2011 G.U.		
242 – 17.10.2011		
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U.		
295 – 20.12.2011		
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf		
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP		
e IGP Modificato con D.M. 28.10.2013		
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf		
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP		
e IGP		
Modificato con D.M. 07.03.2014		
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf		
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP		
eigr		
		-
Articolo 1 Denominazioni e vini	Articolo 1 Denominazioni e vini	
La Denominazione d'Origine Controllata	Denominazioni e vini	
"Pantelleria" è riservata ai vini che		
rispondono alle condizioni ed ai requisiti		
prescritti dal presente disciplinare di	OMISSIS	
produzione, per le seguenti tipologie:		
- Moscato di Pantelleria;		
- Passito di Pantelleria;		
- Pantelleria-Moscato spumante;		
- Pantelleria-Moscato dorato;		
- Pantelleria-Moscato liquoroso;		
- Pantelleria - Passito liquoroso;		
- Pantelleria-Zibibbo dolce;- Pantelleria- Bianco, anche Frizzante		
- 1 amenera- Dianco, anche l'izzante		.
Articolo 2	Articolo 2	
Base ampelografica	Base ampelografica	
I vini di cui al precedente Art.1 devono		
essere ottenuti esclusivamente con uve	OMISSIS	
del vitigno Zibibbo.		
Per il solo tipo Bianco, anche Frizzante,		
possono concorrere alla produzione uve provenienti dai vigneti composti,		
nell'ambito aziendale, oltre che dal		
non amono azionuaie, oine che dai		

vitigno Zibibbo, bacca bianca ido nella regione Sic superiore al 15%	nei alla col ilia in misu	tivazione		
	articolo 3	lallaa	Articolo 3	-
Zona di pr La zona di prove			Zona di produzione delle uve	
alla produzione o				
Denominazione dell'isconterritorio dell'isconterritorio dell'isconterritorio di Trapprovincia di Trapprovinc	mprende l' la di Pante	intero	OMISSIS	
	rticolo 4	·	Articolo 4	
	er la vitico		Norme per la viticoltura	
Le condizioni an vigneti destinati di cui all'Art.1 de normali della zoi uve le specifiche qualità.	alla produz evono esser na e atte a c	tione dei vini re quelle conferire alle	OMISSIS	
Per i nuovi impia				
densità dei ceppi essere inferiore a				
specializzata.	1 2.000 III C	Oitura		
I sesti di impiant	o e le form	e di		
allevamento cons				
usati nella zona e				
modificare le car	atteristiche	dell'uva e		
del vino.	. ,			
La Regione Sicil diverse forme di				
siano tali da mig				
vigneti senza det	_			
sulle caratteristic	he delle uv	re.		
E' vietata ogni pi				
E' consentita l'irr				
La produzione m e il titolo alcolon				
naturale minimo				
seguenti paramet				
Vino	Prod.	Titolo alcol.		
	uva	vol. naturale		
	t/ettaro	minimo % Vol.		
"Moscato	10	12		
di P."				
"Passito di P."	10	12		
"P."	10	12		

Moscato		
liquoroso		
"P."	10	10
Moscato		
spumante		
"P."	10	13
Moscato		
dorato		
"P."	10	12
Passito		
liquoroso		
"P."	10	10
Zibibbo		
dolce		
"P."	10	11
Bianco e		
Frizzante		

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Alle rispettive rese di cui sopra, dovranno essere riportate, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purchè la produzione non superi del 20% i limiti suddetti. Qualora venga superato anche tale ultimo limite, tutta la produzione non avrà diritto alla Denominazione d'Origine Controllata.

Articolo 5 Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve e l'alcolizzazione dei tipi liquorosi, devono essere effettuate nell'isola di Pantelleria.

Le operazioni di spumantizzazione e frizzantatura devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia. L'imbottigliamento dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.

Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n.607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre, a

Articolo 5 Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve e l'alcolizzazione dei tipi liquorosi, devono essere effettuate nell'isola di Pantelleria.

Le operazioni di spumantizzazione e frizzantatura devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia. L'imbottigliamento dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.

Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n.607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre, a

Articolo 5 Norme per la vinificazione

salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 e 4 del D.L. n.61/2010 (Allegato 1).

In deroga, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Regione Sicilia, può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopra indicata, purchè gli interessati che nefanno domanda abbiano stabilimenti situati all'interno del territorio amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia e dimostrino di avere eseguito l'imbottigliamento di tali vini da almeno 1 anno prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

L'ammissione a tale deroga è comunicata all'organismo di controllo competente per territorio.

L'imbottigliamento dei vini "Pantelleria" Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e Bianco, anche Frizzante, deve avvenire all'interno del territorio amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia.

Qualora le uve di uno stesso vigneto vengano utilizzate per la produzione di tipi diversi previsti dall'Art.1 devono essere rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve destinate ad altra tipologia.

Le diverse tipologie previste dall'Art.1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali in

In particolare la tipologia Moscato dorato deve osservare le seguenti condizioni di produzione:

materia.

- essere stato elaborato direttamente dai produttori viticoli a partire dalle loro vendemmie:
- provenire da vigneti entrati in produzione da più di tre anni alla data del 1° settembre di ogni anno;
- derivare da mosti con un contenuto minimo naturale iniziale in zucchero di

salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35 comma 3 lettera c) della Legge n.238 del 12 dicembre 2016.

Modifica: inseriti i riferimenti di legge previsti nel Testo Unico della vite e del vino; Motivi: aggiornamento legislativo.

L'imbottigliamento dei vini "Pantelleria" Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e Bianco, anche Frizzante, deve avvenire all'interno del territorio amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia.

Qualora le uve di uno stesso vigneto vengano utilizzate per la produzione di tipi diversi previsti dall'Art.1 devono essere rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve destinate ad altra tipologia.

Le diverse tipologie previste dall'Art.1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali in materia

In particolare la tipologia Moscato dorato deve osservare le seguenti condizioni di produzione:

- essere stato elaborato direttamente dai produttori viticoli a partire dalle loro vendemmie;
- provenire da vigneti entrati in produzione da più di tre anni alla data del 1° settembre di ogni anno;
- derivare da mosti con un contenuto

250 gr. per litro, eventualmente ottenuto con adeguato appassimento delle uve con uno dei metodi ammessi dalla relativa normativa in vigore;

- essere ottenuto, senza altro arricchimento, mediante addizione di alcol vinico corrispondente in alcol puro al 5% minimo del volume dei mosti elaborati ed al massimo alla minore delle seguenti proporzioni: 10% del volume dei mosti elaborati o 40% del tenore alcolico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del tenore in alcol svolto con l'equivalente del tenore in alcol potenziale, calcolato sulla base dell'1% volumico di alcol puro per 17,5 gr. di zucchero residuo per litro;
- avere un titolo alcolometrico complessivo minimo del 21,5% con un minimo del 15,5% svolto ed una ricchezza zuccherina minima di 100 gr. per litro;
- essere stato aggiunto obbligatoriamente dell'alcol vinico in una o al massimo due volte nella cantina del produttore.

Il vino << Moscato di Pantelleria>> deve essere ottenuto dalla fermentazione di mosto da uve fresche.

Il vino << Passito di Pantelleria >> deve provenire da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento al sole.

E' consentita la protezione delle uve da eventuali intemperie. Per tali vini è escluso qualsiasi arricchimento del mosto o del vino, tranne l'eventuale aggiunta, anche dopo il 30 novembre di ogni anno di uva appassita al sole con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.

Il vino << Pantelleria Moscato liquoroso>> deve essere ottenuto dalla fermentazione di mosto da uve fresche.

Il vino << Passito di Pantellerialiquoroso >> deve essere ottenuto da uve sottoposte in tutto o in parte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.

Per l'ottenimento di tali vini deve essere escluso qualsiasi arricchimento tranne l'aggiunta obbligatoria di alcol di origine viticola da effettuarsi durante o dopo la minimo naturale iniziale in zucchero di 250 gr. per litro, eventualmente ottenuto con adeguato appassimento delle uve con uno dei metodi ammessi dalla relativa normativa in vigore;

- essere ottenuto, senza altro arricchimento, mediante addizione di alcol vinico corrispondente in alcol puro al 5% minimo del volume dei mosti elaborati ed al massimo alla minore delle seguenti proporzioni: 10% del volume dei mosti elaborati o 40% del tenore alcolico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del tenore in alcol svolto con l'equivalente del tenore in alcol potenziale, calcolato sulla base dell'1% volumico di alcol puro per 17,5 gr. di zucchero residuo per litro;
- avere un titolo alcolometrico complessivo minimo del 21,5% con un minimo del 15,5% svolto ed una ricchezza zuccherina minima di 100 gr. per litro;
- essere stato aggiunto obbligatoriamente dell'alcol vinico in una o al massimo due volte nella cantina del produttore.

Il vino << Moscato di Pantelleria >> deve essere ottenuto dalla fermentazione di mosto da uve fresche.

Il vino << Passito di Pantelleria>> deve provenire da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento al sole.

E' consentita la protezione delle uve da eventuali intemperie. Per tali vini è escluso qualsiasi arricchimento del mosto o del vino, tranne l'eventuale aggiunta, anche dopo il 30 novembre di ogni anno di uva appassita al sole con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.

Il vino << Pantelleria Moscato liquoroso>> deve essere ottenuto dalla fermentazione di mosto da uve fresche.

Il vino "Pantelleria " << Passito liquoroso>> deve essere ottenuto da uve sottoposte in tutto o in parte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.

Per l'ottenimento di tali vini deve essere escluso qualsiasi arricchimento tranne l'aggiunta obbligatoria di alcol di origine viticola da effettuarsi durante o dopo la Modifica: riportata la corretta dicitura della tipologia cosi come prevista all'art.1;
Motivi: aggiornamento e correzione delle diciture riportate non correttamente nell'attuale disciplinare.

fermentazione e per il Passito liquoroso l'eventuale aggiunta di uva passa con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.

Nella vinificazione delle uve sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini derivati le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento è consentito, per i tipi non espressamente esclusi dal presente disciplinare, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese vino-ettaro di cui a questo stesso disciplinare.

La resa massima dell'uva fresca in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dopo ogni eventuale pratica enologica, salvo l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola per i tipi ove è prevista, devono essere rispettivamente i seguenti: fermentazione e per il Passito liquoroso l'eventuale aggiunta di uva passa con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.

Nella vinificazione delle uve sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini derivati le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento è consentito, per i tipi non espressamente esclusi dal presente disciplinare, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese vino-ettaro di cui a questo stesso disciplinare.

La resa massima dell'uva fresca in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dopo ogni eventuale pratica enologica, salvo l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola per i tipi ove è prevista, devono essere rispettivamente i seguenti:

0/ D

T *4 *

T 70

Vino	% Resa	Litri
	uva	vino/ettaro
	fresca/vino	
"Moscato di	60	6.000
P."		
"Passito di	40	4.000
P."		
"P."	70	7000
Moscato		
liquoroso		
"P."	70	7.000
Moscato		
spumante		
"P."	50	5.000
Moscato		
dorato		
"P." Passito	55	5500
liquoroso		
"P."	70	7.000
Zibibbo		
dolce		
"P." Bianco	70	7.000
e Frizzante		

Vino	% Resa	Litri
	uva	vino/ettaro
	fresca/vino	
"Moscato di	60	6.000
P."		
"Passito di	40	4.000
P."		
"P."	70	7000
Moscato		
liquoroso		
"P."	70	7.000
Moscato		
spumante		
"P."	50	5.000
Moscato		
dorato		
"P." Passito	55	5500
liquoroso		
"P."	70	7.000
Zibibbo		
dolce		
"P." Bianco	70	7.000
e Frizzante		

Qualora la resa uva fresca/vino superi i

rispettivi limiti di cui sopra, di non oltre il 5%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione d'Origine Controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla Denominazione d'Origine Controllata per tutta la partita.

Il vino "Passito di Pantelleria" non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio dell'anno successivo alla vendemmia.

Il tipo <<Pantelleria>> Passito liquoroso non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia Qualora la resa uva fresca/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra, di non oltre il 5%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione d'Origine Controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla Denominazione d'Origine Controllata per tutta la partita.

Il vino "Passito di Pantelleria" non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio dell'anno successivo alla vendemmia.

Il tipo <<Pantelleria>> Passito liquoroso non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia. Modifica: nessuna modifica del paragrafo relativo ai tempi minimi di immissione al consumo per le tipologie "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria Passito"
Motivi: la nuova disciplina concernente gli esami organolettici ai sensi art.5 comma 1 del DM 12 marzo 2019, consente di superare le tempistiche della certificazione, in relazione ai tempi minimi di immissione al consumo.

Per i vini con la menzione tradizionale "Passito" è consentito un periodo di fermentazione e rifermentazione delle uve fino al 30 Giugno successivo all'anno di produzione delle uve.

Modifica: inserita la norma che consente ai vini ottenuti da uve in appassimento, di allungare i tempi delle fermentazioni in cantina;

Motivi: con questa norma, si elimina un passaggio burocratico di richiesta dell'autorizzazione a fermentare le uve per tempi superiori al 15 dicembre successivo alla raccolta delle uve.

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'Art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"Moscato di Pantelleria"

colore: giallo talvolta tendente all'ambra; sapore: dolce, aromatico di moscato; odore: caratteristico, fragrante, di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno

l'11,00% vol svolto;

acidità totale minima: 4,0 g/l; acidità volatile massima: 25 meq/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

"Passito di Pantelleria"

colore: giallo dorato, tendente all'ambra;

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

OMISSIS

sapore: dolce, aromatico, gradevole; odore: fragrante, caratteristico di moscato; titolo alcolometrico volumico totale

minimo: 20,00% vol di cui almeno il

14,00% vol svolto;

acidità totale minima: 4,0 g/l; acidità volatile massima: 30 meq/l; estratto non riduttore minimo: 31,0 g/l.

"Pantelleria" Moscato liquoroso

colore: giallo più o meno intenso; sapore: aromatico di moscato; odore: caratteristico di moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol di cui almeno il 15,00% vol svolto; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

"Pantelleria" Moscato spumante

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso; sapore: dolce, tipico di moscato; odore: caratteristico di moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui almeno il

6,00% vol svolto;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Pantelleria" Moscato dorato

colore: giallo dorato più o meno intenso; sapore: caratteristico di moscato; odore: gradevole, aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,50% vol di cui almeno il 15,50% vol svolto; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

"Pantelleria" Passito liquoroso

colore: giallo dorato più o meno intenso talvolta tendente all'ambra; sapore: dolce, vellutato; odore: intenso, caratteristico di moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 22,00% vol di cui almeno il 15,00% vol svolto; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

"Pantelleria" Zibibbo dolce colore: giallo dorato più o meno intenso; sapore: caratteristico di moscato; odore: gradevole, aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol di cui ancora da svolgere non meno di un terzo degli

zuccheri riduttori totali; pressione CO2: fino a 1,7 Bar; acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

"Pantelleria" Bianco, anche Frizzante

colore: paglierino più o meno intenso; sapore: armonico, più o meno morbido, talvolta frizzante;

taivoita irizzante;

odore: gradevole, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale

minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti su riportatiper l'acidità e l'estratto non riduttore.

Articolo 7 Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "classico", "riserva" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Sono consentite altresì le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali pertinenti ai vini di cui all'Art.1.

Nell'etichettatura della tipologia "Moscato di Pantelleria" il nome del vitigno deve obbligatoriamente precedere la denominazione "Pantelleria", unitamente alla preposizione "di".

Passito di Pantelleria" il nome della menzione tradizionale "Passito" deve obbligatoriamente precedere la denominazione "Pantelleria", unitamente alla preposizione "di".

Nell'etichettatura delle altre tipologie dei vini "Pantelleria", le relative

Articolo 7 Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "classico", "riserva" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sono consentite altresì le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali pertinenti ai vini di cui all'Art.1.

Nell'etichettatura della tipologia
"Moscato di Pantelleria" il nome del
vitigno deve obbligatoriamente
precedere la denominazione
"Pantelleria", unitamente alla
preposizione "di".

Nell'etichettatura della tipologia "Passito di Pantelleria" il nome della menzione tradizionale "Passito" deve obbligatoriamente precedere la denominazione "Pantelleria", unitamente alla preposizione "di". Nell'etichettatura delle altre tipologie

menzioni "Moscato liquoroso",
"Moscato spumante", "Moscato dorato",
"Passito liquoroso", "Zibibbo dolce",
"Bianco" e "Bianco Frizzante", devono
essere riportate in etichetta al di sotto
della denominazione "Pantelleria" e
della relativa espressione
"Denominazione di Origine Controllata"
o "Denominazione di Origine Protetta".

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la Denominazione d'Origine dei vini "Pantelleria".

Nell'etichettatura del vino << Passito di Pantelleria>> è consentito riportare in etichetta "vino ottenuto da uve appassite al sole".

dei vini "Pantelleria", le relative menzioni "Moscato liquoroso", "Moscato spumante", "Moscato dorato", "Passito liquoroso", "Zibibbo dolce", "Bianco" e "Bianco Frizzante", devono essere riportate in etichetta al di sotto della denominazione "Pantelleria" e della relativa espressione "Denominazione di Origine Controllata" o "Denominazione di Origine Protetta" e devono essere riportate al di sopra del nome geografico più ampio Sicilia.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la Denominazione d'Origine dei vini "Pantelleria".

Nell'etichettatura del vino <<Passito di Pantelleria>> è consentito riportare in etichetta "vino ottenuto da uve appassite al sole".

Nell'etichettatura e presentazione del vino << Pantelleria Bianco>> è consentito riportare in etichetta il termine "Zibibbo" al di sotto della denominazione "Pantelleria" e della relativa espressione "Denominazione di Origine Controllata" o "Denominazione di Origine Protetta.

Modifica: inserita per la sola tipologia Pantelleria "bianco", la possibilità di uso del termine "Zibibbo";

Motivi: la richiesta di modifica è volta ad incentivare l'uso della Doc Pantelleria anche per la tipologia "bianco" per i seguenti motivi:

1.accompagnare la presentazione della tipologia "bianco" in etichetta con il comune gergo locale che tradizionalmente presenta il vino "Pantelleria" bianco come "Zibibbo secco";

- 2. incentivare l'uso della Doc "Pantelleria" per la tipologia bianco a scapito della IGT "Terre Siciliane", proprio perchè si consente di scrivere "Zibibbo";
- 3. consentire il possibile superamento di interpretazioni normative in materia di etichettatura, designazione e presentazione.

Nell'etichettatura di tutte le tipologie dei vini di cui all'art.1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nell'etichettatura di tutte le tipologie dei vini di cui all'art.1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

	Nella etichettatura e presentazione dei	Modifica: inserita la possibilità
	vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso	dell'uso della menzione
		geografica "Sicilia" cosi come
	del nome geografico più ampio Sicilia,	già fatto per altre otto
	ai sensi dell'art. 29, comma 6 della	denominazioni di origine
	legge 238 del 12 dicembre 2016 e	siciliane.
	dall'art. 7, comma 4 del disciplinare	L'uso di tale termine è stato
	di produzione della denominazione di	regolamentato sulla base di
	origine controllata "Sicilia".	quanto già preposto per l'UGA
	Il nome geografico più ampio Sicilia,	"Toscana".
	se indicato, deve seguire la	Motivi: il riferimento
	denominazione Pantelleria ed essere	geografico alla regione "Sicilia"
	riportato al di sotto della menzione	consente di armonizzare la
	specifica tradizionale "denominazione	denominazione "Pantelleria" in
	_	un contesto produttivo
	di origine controllata" oppure	mondiale.
	dell'espressione dell'Unione europea	- il riferimento al nome geografico più ampio "Sicilia"
	"denominazione di origine protetta",	1
	nel rispetto di quanto previsto nei	consente di fornire, in modo particolare per la
	precedenti commi e secondo la	commercializzazione sui mercati
	successione di seguito indicata:	esteri, un'ulteriore indicazione
	- Pantelleria	geografica che faciliti
	- Denominazione di origine	l'individuazione territoriale
	controllata (oppure l'acronimo DOC o	dell'Isola di Pantelleria,
	D.O.C.)	ricompresa nel territorio della
	- Sicilia.	Regione Sicilia.
	I caratteri del nome Sicilia devono	
	avere un'altezza inferiore, e	
	comunque non superiore a tre	
	millimetri di altezza, a quella dei	
	caratteri che compongono la	
	denominazione Pantelleria e devono	
	avere lo stesso font (tipo di carattere),	
	stile grafico, spaziatura, evidenza,	
	colore e intensità colorimetrica e tutte	
	le indicazioni elencate nel periodo	
	precedente devono figurare su uno	
	sfondo uniforme.	
Articolo 8	Articolo 8	
Confezionamento	Confezionamento	
I vini "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria", "Pantelleria" Moscato	OMISSIS	
liquoroso, "Pantelleria" Moscato dorato		
e "Pantelleria" Passito liquoroso		
debbono essere immessi al consumo		
esclusivamente in contenitori di vetro,		
tappati con sughero o altro materiale		
consentito, ad esclusione dei tappi		
metallici, delle seguenti capacità: 0,375,		
0,500, 0,750, 1,000 e 1,500 litri.		
Articolo 9	Articolo 9	
Legame con l'ambiente geografico	Legame con l'ambiente geografico	

A) Informazioni sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame

L'isola di Pantelleria ha origine vulcanica con suoli del tipo Litosuoli, Regosuoli o suoli bruni andici. Le precipitazioni medie annue di 409 mm e temperature medie mensili comprese tra 11,7 e 25,6 °C. La siccità è causata dall'assenza di piogge in estate per 5 mesi ed è aggravata da venti continui, che vengono registrati mediamente 338 gg/anno. Vista la conformità dell'isola il clima è suddiviso in tre strati bioclimatici: la costa fa parte della fascia inframediterranea e arriva a 200 m s.l.m.; gran parte dell'isola ricade nella fascia 7 termomediterranea; mentre la sommità

termomediterranea; mentre la sommità della montagna fa parte della fascia mesomediterranea.

La ventosità dell'isola, spesso impetuosa e distruttiva, ha verosimilmente consigliato i primi arcaici viticoltori a mettere al riparo la pianta della vite dalle folate, collocandola in una conca scavata nel suolo di terra lavica. Così adagiati, i tralci si abbracciano e i grappoli guadagnano prossimità all'humus vulcanico. Ne risulta peraltro custodito, anzi amplificato il calore topico, che consente agli acini di fare ancor più arrossare la propria superficie esterna e di arricchire la concentrazione zuccherina della polpa.

L'attuale paesaggio pantesco si presenta

caratterizzato da persistenti e suggestive colture tradizionali di vite principalmente su terrazzamenti. Da questo particolare tipo di vigneto, situato a questa latitudine e ubicato in tale habitat vulcanico, nascono autentici prodotti del sole (Pantelleria è proprio al centro della sun belt).

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Il vitigno Zibibbo sull'isola di Pantelleria secondo alcuni autori, risale alla dominazione Araba (835 d.c.) tratto dal Capo Zebib in Africa dal quale discenderebbe il nome. Altro possibile etimo è la parola araba "Zaibib" che significa "uva essiccata".

OMISSIS

I vini a denominazione d'origine di quest'isola sono merito di una agricoltura ancora eroica: basta considerare che, nelle suddette terrazze delimitate dai muretti in pietra lavica, le pratiche di coltivazione sono ancora tutte manuali.

E' la stessa tipologia umana del contadino pantesco che va considerata come una razza in via di prossima scomparsa. E, dunque, come una specie da proteggere: e ciò per il suo legame indissolubile con le secolari tradizioni vitivinicole pantesche.

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata:
- le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare. Quella del vigneto ad alberello è una consuetudine secolare e comunque molto antica. Essa ha preso piede nell'isola, alla stessa stregua di ciò che accade per gli esseri viventi che adattano il proprio organismo, la propria stessa conformazione (e talora perfino il temperamento) alle condizioni climatiche del luogo in cui si trovano; - le pratiche relative all'elaborazione
- le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona e più dettagliatamente descritte all'art. 5 del presente disciplinare.
- B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

Tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, tipici dei vitigni di partenza.

In particolare, le uve, opportunamente appassite e sofficemente pigiate, fanno scaturire un mosto di una impareggiabile dolceza naturale che ha un'ardua fermentazione: il risultato ha una pienezza, solarità e profumo ineguagliabili, un gusto caldo e morbido che ricorda persistentemente l'aroma primario tipico dell'uva Zibibbo. Tutto ciò è essenzialmente riconducibile ai sopra descritti fattori climatici e naturali. 8

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli strumenti a cui si deve la sopravvivenza della coltivazione del vigneto ad alberello sono costituiti certamente e quasi solamente dalla zappa. Ma anche l'aratro trainato dal caratteristico asino pantesco (anch'esso minacciato di estinzione) idoneo a scalare le impervie pendenze di quest'isola scoscesa. Quanto agli artefatti, in nessun altro luogo al mondo si possono rinvenire altrettanti inconfondibili vigneti a terrazzamenti, ognuno dei quali è delimitato da muretti a secco di pietra lavica: chi si peritasse di misurarli, scoprirebbe che nell'insieme si estendono per oltre 7.000 chilometri!

Del pari unici ed inimitabili crediamo siano gli innumerevoli "giardini arabi" (costruzioni circolari scoperchiate, per dare rifugio anche ad una sola pianta di agrume) spesso incastonati negli stessi vigneti e diffusi in tutte le contrade dell'isola.

L'orografia per la maggior parte collinare dell'areale di produzione e

l'esposizione favorevole dei vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante delle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all'anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

L'interazione causale dei fattori pedoclimatici, storici, le tecniche produttive e la capacità imprenditoriale rende così possibile produrre un vino di grande interesse nelle sue varie tipologie, la cui rinomanza e reputazione sono consolidate, che lo rende così unico al mondo.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Istituto Regionale Vini e Oli Viale della Libertà n° 66 90143 - Palermo Telefono 091 6278111 Fax 091 347870; e-mail irvv@vitevino.it L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l'Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensidell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero,

conforme al modello approvato con il-

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Istituto Regionale Vini e Oli

Viale della Libertà n° 66 90143 - Palermo Telefono 091 6278111 Fax 091 347870; e-mail irvv@vitevino.it L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l'Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 238/2016 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo all' articolo 19, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e c) ed all'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, paragrafo 1, 1° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata

nel rispetto di un predeterminato piano

DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U.	dei controlli, approvato dal Ministero,	
n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2).	conforme al modello approvato con il	
	D.M. 2 agosto 2018, pubblicato in	
	G.U. n. 253 del 30.10.2018 (Allegato	
	2).	